

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3085/81 del Consiglio, del 27 ottobre 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE 1**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3086/81 del Consiglio, del 27 ottobre 1981, che modifica a seguito dell'adesione della Grecia alle Comunità il regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni 3**
- Regolamento (CEE) n. 3087/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 4
- Regolamento (CEE) n. 3088/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 3089/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 8
- Regolamento (CEE) n. 3090/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 10
- Regolamento (CEE) n. 3091/81 della Commissione, del 28 ottobre 1981, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate durante il quarto trimestre 1981 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 13
- Regolamento (CEE) n. 3092/81 della Commissione, del 28 ottobre 1981, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine. 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3093/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi 17**

(segue)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ★ Regolamento (CEE) n. 3094/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1982/81, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi i contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1980/1981 . . . | 19 |
| Regolamento (CEE) n. 3095/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che deroga al regolamento (CEE) n. 1686/72, per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi in Grecia. | 20 |
| Regolamento (CEE) n. 3096/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo. | 21 |
| Regolamento (CEE) n. 3097/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali | 23 |
| Regolamento (CEE) n. 3098/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto | 25 |
| Regolamento (CEE) n. 3099/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari | 27 |
| Regolamento (CEE) n. 3100/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro | 37 |
| Regolamento (CEE) n. 3101/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso. | 40 |
| Regolamento (CEE) n. 3102/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso | 42 |
| Regolamento (CEE) n. 3103/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero | 44 |
| Regolamento (CEE) n. 3104/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio | 46 |
| Regolamento (CEE) n. 3105/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali. | 47 |
| Regolamento (CEE) n. 3106/81 della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala | 49 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3085/81 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1981

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo d'entrata dell'olio d'oliva, nonché le percentuali dell'importo dell'aiuto al consumo da adottare in conformità dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il prezzo rappresentativo di mercato dev'essere fissato secondo i criteri previsti dagli articoli 7 e 10 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'entrata dev'essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato si situi, nel luogo di transito di frontiera di cui all'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo di mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento suddetto;

considerando che l'applicazione di questi criteri induce a fissare il prezzo rappresentativo di mercato ed il prezzo di entrata ai livelli indicati all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, del regolamento n. 136/66/CEE, una determinata percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo dev'essere destinata, nel corso di ciascuna campagna oleicola, al finanziamento degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo,

nonché al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare le suddette percentuali per la campagna di commercializzazione 1981/1982,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono fissati nel modo seguente:

- prezzo rappresentativo di mercato: 145 ECU/100 chilogrammi;
- prezzo di entrata: 144,09 ECU/100 chilogrammi.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1,7.

2. Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, la percentuale dell'importo dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 4.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1981.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

REGOLAMENTO (CEE) N. 3086/81 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1981

che modifica a seguito dell'adesione della Grecia alle Comunità il regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni ⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione del 1979, fissa i prodotti agricoli cui si applica detto regolamento; che occorre definire il suo campo di applicazione in Grecia;

considerando che in Grecia l'offerta di prodotti agricoli presenta problemi strutturali di estrema gravità; che l'offerta sul mercato è, infatti, effettuata da un gran numero di aziende agricole di dimensioni ridotte ed insufficientemente organizzate; che, in particolare, secondo le informazioni disponibili, soltanto il 16 % circa delle aziende greche aderisce ad organizzazioni che si occupano della commercializzazione di prodotti agricoli e che soltanto il 6 % circa del valore della produzione agricola del paese è commercializzato

tramite tali organizzazioni; che queste carenze strutturali dell'offerta interessano l'intera agricoltura greca, salvo qualche eccezione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è modificato come segue:

1. nell'articolo 3, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
« 1. Per quanto riguarda l'Italia e la Grecia, il presente regolamento si applica ai prodotti seguenti di cui esiste una produzione in tali paesi »;
2. nell'articolo 13, paragrafo 3, l'importo di « 24 milioni di unità di conto » è sostituito dall'importo di « 29,54 milioni di ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. WALKER

⁽¹⁾ GU n. C 169 del 9. 7. 1981, pag. 8.⁽²⁾ Parere reso il 16 ottobre 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3087/81 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 ottobre 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| (ECU/t) | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prelievi |
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 66,77 |
| 10.01 B | Frumento duro | 124,41 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 10.02 | Segala | 32,13 ⁽⁶⁾ |
| 10.03 | Orzo | 69,87 |
| 10.04 | Avena | 34,26 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 91,12 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 50,21 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 78,59 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁵⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 106,95 |
| 11.01 B | Farine di segala | 58,47 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 205,97 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 114,97 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3088/81 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 ottobre 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3089/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 ⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione ;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale ; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario ;considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81 ⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti ;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione
Poul DALSGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Importo delle restituzioni |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 11.07 A I b) | 43,89 |
| 11.07 A II b) | 50,20 |
| 11.07 B | 62,47 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3090/81 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8, considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 921/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2946/81 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 921/81 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 93 del 6. 4. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 15. 10. 1981, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

| Numero della tariffa doganale comune | Codice | Importo del prelievo |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------|
| 04.01 A I a) | 0110 | 17,41 |
| 04.01 A I b) | 0120 | 15,00 |
| 04.01 A II a) 1 | 0130 | 15,00 |
| 04.01 A II a) 2 | 0140 | 18,22 |
| 04.01 A II b) 1 | 0150 | 13,79 |
| 04.01 A II b) 2 | 0160 | 17,01 |
| 04.01 B I | 0200 | 35,22 |
| 04.01 B II | 0300 | 74,51 |
| 04.01 B III | 0400 | 115,16 |
| 04.02 A I | 0500 | 11,71 |
| 04.02 A II a) 1 | 0620 | 64,37 |
| 04.02 A II a) 2 | 0720 | 119,18 |
| 04.02 A II a) 3 | 0820 | 121,60 |
| 04.02 A II a) 4 | 0920 | 137,03 |
| 04.02 A II b) 1 | 1020 | 57,12 |
| 04.02 A II b) 2 | 1120 | 111,93 |
| 04.02 A II b) 3 | 1220 | 114,35 |
| 04.02 A II b) 4 | 1320 | 129,78 |
| 04.02 A III a) 1 | 1420 | 32,61 |
| 04.02 A III a) 2 | 1520 | 44,02 |
| 04.02 A III b) 1 | 1620 | 74,51 |
| 04.02 A III b) 2 | 1720 | 115,16 |
| 04.02 B I a) | 1820 | 36,27 |
| 04.02 B I b) 1 aa) | 2220 | per kg 0,5712 ⁽¹¹⁾ |
| 04.02 B I b) 1 bb) | 2320 | per kg 1,1193 ⁽¹¹⁾ |
| 04.02 B I b) 1 cc) | 2420 | per kg 1,2978 ⁽¹¹⁾ |
| 04.02 B I b) 2 aa) | 2520 | per kg 0,5712 ⁽¹²⁾ |
| 04.02 B I b) 2 bb) | 2620 | per kg 1,1193 ⁽¹²⁾ |
| 04.02 B I b) 2 cc) | 2720 | per kg 1,2978 ⁽¹²⁾ |
| 04.02 B II a) | 2820 | 50,50 |
| 04.02 B II b) 1 | 2910 | per kg 0,7451 ⁽¹²⁾ |
| 04.02 B II b) 2 | 3010 | per kg 1,1516 ⁽¹²⁾ |
| 04.03 A | 3110 | 135,48 |
| 04.03 B | 3210 | 165,29 |
| 04.04 A I a) 1 | 3321 | 18,13 |
| 04.04 A I a) 2 | 3420 | 153,35 ⁽¹³⁾ |
| 04.04 A I b) 1 aa) | 3521 | 18,13 |
| 04.04 A I b) 1 bb) | 3619 | 153,35 ⁽¹³⁾ |
| 04.04 A I b) 2 | 3719 | 153,35 ⁽¹³⁾ |
| 04.04 A II | 3800 | 153,35 |
| 04.04 B | 3900 | 172,79 ⁽¹⁴⁾ |
| 04.04 C | 4000 | 109,03 |
| 04.04 D I | 4120 | 36,27 |
| 04.04 D II a) 1 | 4410 | 151,61 |
| 04.04 D II a) 2 | 4510 | 144,17 |
| 04.04 D II b) | 4610 | 240,89 |
| 04.04 E I a) | 4710 | 172,79 |
| 04.04 E I b) 1 aa) 11 | 4840 | 182,99 ⁽¹⁵⁾ |
| 04.04 E I b) 1 aa) 22 aaa) | 4850 | 182,99 ⁽¹⁵⁾ |
| 04.04 E I b) 1 aa) 22) bbb) | 4860 | 182,99 ⁽¹⁵⁾ |
| 04.04 E I b) 1 bb) | 4870 | 182,99 ⁽¹⁵⁾ |

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

| Numero della tariffa doganale comune | Codice | Importo del prelievo |
|--------------------------------------|--------|------------------------|
| 04.04 E I b) 1 cc) | 4880 | 182,99 ⁽¹⁹⁾ |
| 04.04 E I b) 1 dd) | 4890 | 182,99 |
| 04.04 E I b) 2 aa) | 4922 | 165,94 ⁽¹⁵⁾ |
| 04.04 E I b) 2 bb) | 5022 | 165,94 ⁽¹⁶⁾ |
| 04.04 E I b) 3 | 5030 | 165,94 ⁽¹⁷⁾ |
| 04.04 E I b) 4 | 5060 | 165,94 ⁽¹⁷⁾ |
| 04.04 E I b) 5 aa) | 5130 | 165,94 ⁽¹⁹⁾ |
| 04.04 E I b) 5 bb) | 5140 | 165,94 |
| 04.04 E I c) 1 | 5210 | 124,46 |
| 04.04 E I c) 2 | 5250 | 262,66 |
| 04.04 E II a) | 5310 | 172,79 |
| 04.04 E II b) | 5410 | 262,66 |
| 17.02 A II ⁽¹⁸⁾ | 5500 | 33,60 |
| 21.07 F I | 5600 | 33,60 |
| 23.07 B I a) 3 | 5700 | 45,26 |
| 23.07 B I a) 4 | 5800 | 58,40 |
| 23.07 B I b) 3 | 5900 | 55,29 |
| 23.07 B I c) 3 | 6000 | 46,95 |
| 23.07 B II | 6100 | 58,40 |

Per le note da ⁽¹⁾ a ⁽¹⁰⁾ vedi le note da ⁽¹⁾ a ⁽¹⁰⁾ del regolamento (CEE) n. 1691/80 del Consiglio (GU n. L 166 dell'1. 7. 1980).

⁽¹⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 7,25 ECU,
- c) 13,70 ECU.

⁽²⁾ Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
- b) 13,70 ECU.

⁽³⁾ Il prelievo è limitato a 9,07 ECU per 100 kg peso netto.

⁽⁴⁾ Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽⁵⁾ Il prelievo è limitato a 75,33 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽⁶⁾ Il prelievo è limitato a 99,51 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽⁷⁾ Il prelievo è limitato a 63,24 ECU per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

⁽⁸⁾ Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

⁽⁹⁾ Entro i limiti dei contingenti tariffari di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2915/79, il prelievo per 100 kg peso netto è limitato a 12,09 ECU.

NB: Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'ECU e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3091/81 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 1981****che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate durante il quarto trimestre 1981 per le carni bovine di qualità pregiate, fresche refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 217/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2719/81 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate che possono essere importate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1981;

considerando che le domande presentate durante il quarto trimestre 1981 concernono quantitativi inferiori a quelli disponibili; che pertanto possono essere accolte integralmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata per le carni di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, per il quarto trimestre 1981, è accolta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 265 del 19. 9. 1981, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3092/81 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 1981****recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, caratterizzata da un'evoluzione divergente dei prezzi nei vari Stati membri, e in particolare da difficoltà stagionali sul mercato dei quarti posteriori, occorre concedere aiuti all'ammasso privato di quarti posteriori di bovini, ottenuti da bovini adulti;

considerando che è necessario conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2629/80⁽³⁾, per quanto riguarda la concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni bovine;

considerando che gli animali da cui sono ottenuti i quarti posteriori devono essere macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77⁽⁷⁾, può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di ridurre la durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformemente

al disposto del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/81⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 2 novembre 1981 al 28 novembre 1981 possono essere presentate domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di una delle presentazioni di quarti posteriori di bovini adulti, così come definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b).

Gli importi di tali aiuti, per tonnellata di prodotto non dissosso, sono indicati in allegato per ciascuna di queste presentazioni, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1091/80. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.

2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle detrazioni giornaliere per ciascuna delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono indicati in allegato.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Articolo 2

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 A, lettere da a) ad e), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate come « quarti posteriori »:

a) le parti posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « pistola », con un minimo di 5 costole tagliate ed un massimo di 8 costole tagliate, ed

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 270 del 15. 10. 1980, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽⁵⁾ GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 259 del 12. 9. 1981, pag. 10.

aventi un peso medio pari ad almeno 60 kg; il taglio « pistola » parte all'altezza dell'anca e viene giù diritto lungo la lombata in modo che questa sia separata dal pancettone, quest'ultimo essendo escluso dell'ammasso, oppure

- b) le pari posteriori della mezzena tagliata secondo il taglio detto « diritto », con un minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, ed aventi un peso medio pari ad almeno 60 kg.

Articolo 3

1. Il quantitativo minimo per contratto è di 20 tonnellate, espresso in carne non disossata.

2. Il contratto non può riguardare che carni non disossate e una delle presentazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3. Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro 21 giorni dalla stipulazione del contratto.

Il periodo di ammasso ha inizio il giorno in cui si concludono le operazioni di immagazzinamento.

Articolo 4

1. Prima dell'immagazzinamento, il contraente può tagliare o disossare la totalità o una parte dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che sia messo in lavorazione solo il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata.

2. Se il quantitativo di carni immagazzinate come tali o, se le carni sono disossate o tagliate, il quantitativo di carne non disossata messo in lavorazione è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto, e:

- a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione;
- b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

3. In caso di disossamento,

- a) se il quantitativo immagazzinato è pari o inferiore a 69 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato;
- b) se il quantitativo immagazzinato è superiore a 69 ed inferiore a 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, viene ridotto in proporzione.

4. Non viene accordato nessun aiuto

a) per il quantitativo immagazzinato come tale o, se le carni sono disossate o tagliate, per il quantitativo di carne non disossata messa in lavorazione eccedente il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto, e

b) se le carni sono disossate, per il quantitativo eccedente i 77 kg di carne disossata per 100 kg di carne non disossata messa in lavorazione.

Articolo 5

1. A domanda dell'ammassatore, da presentare unitamente alla domanda di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, il periodo di ammasso è di cinque o sei mesi.

2. Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo di ammasso.

3. Dopo tre mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto, per un quantitativo non inferiore comunque a 10 tonnellate, a condizione che, entro 21 giorni dalla data di uscita dal magazzino,

- abbia lasciato il territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2730/79,
- abbia raggiunto la sua destinazione nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2730/79, o
- sia stata depositata in un deposito di approvvigionamento riconosciuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

In tal caso, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, restando inteso che l'ultimo giorno di ammasso è il giorno di uscita dal magazzino.

Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino, inducendo i quantitativi che intende esportare.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, primo comma, la prova è fornita come in materia di restituzioni.

Articolo 6

L'importo della cauzione è fissato a 110 ECU per tonnellata.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

| Prodotti per i quali è concesso un aiuto | Importo dell'aiuto in ECU/t per un periodo di ammasso | | Importo in ECU/t | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| | di 5 mesi | di 6 mesi | da aggiungere mensilmente | da detrarre giornalmente |
| a) Quarti posteriori, con un minimo di 5 ed un massimo di 8 costole, detto « pistola », freschi o refrigerati, di un peso medio pari ad almeno 60 kg | 580 | 620 | 40 | 1,35 |
| b) Quarti posteriori, con un minimo di 3 ed un massimo di 5 costole, detto « taglio diritto », freschi o refrigerati, di un peso medio pari ad almeno 60 kg | 550 | 585 | 35 | 1,20 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3093/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/79⁽³⁾, ha riconosciuto l'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato da taluni paesi terzi e stabilito l'elenco dei servizi di questi paesi autorizzati a rilasciare gli attestati di equivalenza;

considerando che la Repubblica popolare cinese ha comunicato alla Commissione il nome di un secondo servizio autorizzato a rilasciare gli attestati di equivalenza; che è necessario aggiungere il nome di tale servizio nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78;

considerando che il Canada si è nel frattempo impegnato a rispettare i requisiti prescritti per la commercializzazione del luppolo e dei prodotti a base di luppolo e ha autorizzato un servizio a rilasciare gli attestati di equivalenza; che occorre pertanto riconoscere l'equivalenza ai certificati comunitari di tali attestati e ammettere in libera pratica i prodotti cui si riferiscono; che è necessario completare in tal senso l'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 viene modificato come segue:

1. Le indicazioni concernenti la Repubblica popolare cinese sono sostituite dal testo seguente:

| Paese d'origine | Servizi autorizzati a rilasciare gli attestati | Prodotti | N. della tariffa doganale comune |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| REPUBBLICA POPOLARE CINESE | 1. Tientsin Commodity Inspection Bureau | Luppolo in coni | ex 12.06 |
| | 2. Urumqi Import and Export Commodity Inspection Bureau | Polveri di luppolo Succhi ed estratti di luppolo | ex 12.06 13.03 A VI |

2. Sono aggiunte le seguenti indicazioni:

| Paese d'origine | Servizi autorizzati a rilasciare gli attestati | Prodotti | N. della tariffa doganale comune |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| CANADA | Division de la quarantaine des plantes | Luppolo in coni Polvere di luppolo Succhi ed estratti di luppolo | ex 12.06 ex 12.06 13.03 A VI |

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3094/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1982/81 recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi i contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1980/1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1982/81 della Commissione⁽³⁾ fissa le date per il periodo di ricollocamento del vino, la data limite per la presentazione delle domande di concessione dell'aiuto e la data limite per la presentazione dei documenti giustificativi,

considerando che, a causa di difficoltà manifestatesi nella disponibilità di mezzi di trasporto in talune regioni della Comunità, certi vini da tavola, cui si applica il regolamento (CEE) n. 1982/81 non hanno potuto essere ricollocati entro il termine fissato; che è pertanto necessario, per garantire una completa esecu-

zione della misura in questione, prorogare detto termine di due settimane modificando in conseguenza la data per la presentazione della domanda dell'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le date del « 15 ottobre 1981 » e « 14 ottobre 1981 », che figurano nel terzo e quarto trattino dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1982/81, sono sostituite rispettivamente dalle date « 30 ottobre 1981 » e « 29 ottobre 1981 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 193 del 16. 7. 1981, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3095/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

che deroga, al regolamento (CEE) n. 1686/72, per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto nel settore delle sementi in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) N. 1686/72 della Commissione ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1382/74 ⁽²⁾, prevede che lo Stato membro versa l'ammontare dell'aiuto al moltiplicatore entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello del raccolto; che tali termini sono stati fissati tenuto conto del tempo necessario per le operazioni di certificazione e per l'esame dei fascicoli;

considerando tuttavia che in Grecia si sono presentate difficoltà di natura amministrativa in occasione del passaggio dal regime nazionale all'organizzazione comune, per procedere, entro i termini previsti, alla verifica delle condizioni richieste per la concessione dell'aiuto nel settore delle sementi; che è pertanto opportuno derogare alle disposizioni relative al

termine del pagamento dell'aiuto e autorizzare la Grecia a versare il montante dell'aiuto per la raccolta 1980, fino al 31 dicembre 1981;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il raccolto 1980 ed in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1686/72, la Grecia è autorizzata a versare l'importo dell'aiuto al moltiplicatore nel settore delle sementi non oltre il 31 dicembre 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1974, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3096/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

**recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79, che fissa le
restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2547/79 ⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3205/80 ⁽⁴⁾, fissa le restituzioni all'esportazioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ;

considerando che in alcuni terzi, e particolarmente in Bulgaria, si delineano attualmente interessanti prospettive di smercio dei vini da tavola ; che è pertanto opportuno ampliare l'elenco dei paesi terzi verso i quali è concessa una restituzione all'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2547/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 290 del 17. 11. 1979, pag. 48.⁽⁴⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 21.

ALLEGATO

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo della restituzione in ECU/% vol/hl |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ex 22.05 C I C II | <p>Vino da tavola bianco diverso dai vini da tavola bianchi dei tipi A II e A III, con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 9,5 % vol e non superiore a 14 % vol :</p> <p>— per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati nel continente americano e delle isole che da esso politicamente dipendono come pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, salvo la Romania e la Bulgaria</p> | 1,05 |
| ex 22.05 C I C II | <p>Vino da tavola rosso, diverso dal vino da tavola del tipo R III e dal vino da tavola rosato proveniente dai vitigni del tipo Portugieser, con gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 9,5 % vol e non superiore a 14 % vol :</p> <p>— per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati nel continente americano e delle isole che da esso politicamente dipendono come pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, salvo la Romania e la Bulgaria</p> | 1,05 |
| ex 22.05 C I C II | <p>Vini da tavola bianchi dei tipi A II e A III (vino da tavola bianco proveniente esclusivamente dai vitigni del tipo Sylvaner, Müller Thurgau e Riesling) :</p> <p>— per le esportazioni verso tutte le destinazioni, ad eccezione dei paesi terzi situati nel continente americano e delle isole che da esso politicamente dipendono come pure dei paesi terzi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70, salvo la Romania e la Bulgaria</p> | <p>Importo della restituzione in ECU/hl</p> <p>5,50</p> |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3097/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a

termine sia per quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevato durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(5) GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

(6) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

colo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'arti-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione**ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. | 5° term. | 6° term. |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.01 A | Frismento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la zona V — gli altri paesi terzi | 0 0 | — 5,00 — 5,00 | 0 — 9,00 | 0 — 12,00 | 0 — 15,00 | 0 — 15,00 | 0 — 15,00 |
| 10.01 B | Frismento duro | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10.03 | Orzo | 0 | — 2,00 | — 4,00 | — 6,00 | — 6,00 | — | — |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 10.05 B | Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.07 C | Sorgo | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.01 A | Farine di frumento tenero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 11.01 B | Farine di segala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento (grano duro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento (grano tenero) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3098/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del

malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di esse, rilevati durante un periodo determinato rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
⁽⁵⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.
⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3099/81 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1981****che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2967/81 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2967/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'al-

legato del presente regolamento, conformemente al detto allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2967/81, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 297 del 16. 10. 1981, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 04.04 | Formaggi e latticini (⁶): | | |
| | ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere: | | |
| | II. altri: | | |
| | (1) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto, inferiore a 7,5 kg | 3800 40 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 34,87 |
| | — la zona E | | 47,43 |
| | — il Canada | | 30,99 |
| | — il Liechtenstein e la Svizzera | | — |
| | — l'Austria | | — |
| | — le altre destinazioni | | 100,73 |
| | (2) non nominati | 3800 60 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 34,87 |
| | — la zona E | | — |
| | — il Canada | | 30,99 |
| | — il Liechtenstein e la Svizzera | | — |
| | — l'Austria | | — |
| | — le altre destinazioni | | 100,73 |
| | ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort | 4000 00 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 70,45 |
| | — la zona E | | 25,07 |
| | — il Canada | | 25,47 |
| | — le altre destinazioni | | 82,79 |
| | D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere: | | |
| | II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso, della sostanza secca: | | |
| | ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca: | | |
| | (aa) uguale o superiore a 27 % ed inferiore a 33 % | 4410 05 | |
| | per le esportazioni verso: | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 4,73 |
| | — la zona E | | 4,25 |
| | — il Canada | | 3,83 |
| | — la Svizzera | | 0,34 |
| | — le altre destinazioni | | 12,46 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 04.02 (seguito) | (bb) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni | 4410 10 | — 11,71 10,59 9,55 1,30 31,02 |
| | (cc) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca : | | |
| | (11) inferiore a 20 % | 4410 20 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 11,71 |
| | — la zona E | | 10,59 |
| | — il Canada | | 9,55 |
| | — la Svizzera | | 1,30 |
| | — le altre destinazioni | | 31,02 |
| | (22) uguale o superiore a 20 % | 4410 30 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 17,43 |
| | — la zona E | | 15,65 |
| | — il Canada | | 14,10 |
| | — la Svizzera | | 1,94 |
| | — le altre destinazioni | | 45,89 |
| | (dd) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca : | | |
| | (11) inferiore a 20 % | 4410 40 | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — l'Austria | | — | |
| — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 11,71 | |
| — la zona E | | 10,59 | |
| — il Canada | | 9,55 | |
| — la Svizzera | | 1,30 | |
| — le altre destinazioni | | 31,02 | |
| (22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % | 4410 50 | | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — l'Austria | | — | |
| — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 17,43 | |
| — la zona E | | 15,65 | |
| — il Canada | | 14,10 | |
| — la Svizzera | | 1,94 | |
| — le altre destinazioni | | 45,89 | |
| (33) uguale o superiore a 40 % | 4410 60 | | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — l'Austria | | — | |
| — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 25,46 | |
| — la zona E | | 22,86 | |
| — il Canada | | 20,60 | |
| — la Svizzera | | 2,87 | |
| — le altre destinazioni | | 66,96 | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 04.02 (seguito) | ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca : | | |
| | (aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % | 4510 10 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 11,71 |
| | — la zona E | | 10,59 |
| | — il Canada | | 9,55 |
| | — la Svizzera | | 1,30 |
| | — le altre destinazioni | | 31,02 |
| | (bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % | 4510 20 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 17,43 |
| | — la zona E | | 15,65 |
| | — il Canada | | 14,10 |
| | — la Svizzera | | 1,94 |
| | — le altre destinazioni | | 45,89 |
| | (cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % | 4510 30 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 25,46 |
| | — la zona E | | 22,86 |
| | — il Canada | | 20,60 |
| | — la Svizzera | | 2,87 |
| | — le altre destinazioni | | 66,96 |
| | (dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca : | | |
| | (11) inferiore a 55 % | 4510 40 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 25,46 |
| | — la zona E | | 22,86 |
| | — il Canada | | 20,60 |
| | — la Svizzera | | 2,87 |
| | — le altre destinazioni | | 66,96 |
| | (22) uguale o superiore a 55 % | 4510 50 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 30,20 |
| | — la zona E | | 27,11 |
| | — il Canada | | 24,44 |
| | — la Svizzera | | 3,40 |
| | — le altre destinazioni | | 79,44 |
| | b) superiore a 36 % | 4610 00 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 30,20 |
| | — la zona E | | 27,11 |
| | — il Canada | | 24,44 |
| | — la Svizzera | | 3,40 |
| | — le altre destinazioni | | 79,44 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 04.02 (seguito) | E. altri : I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa : | | |
| | ex a) inferiore o uguale a 47 % : | | |
| | (1) Grana Padano, Parmigiano Reggiano | 4710 11 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 124,00 |
| | — la zona E | | 124,00 |
| | — il Canada | | 124,00 |
| | — la Svizzera | | 110,79 |
| | — le altre destinazioni | | 124,00 |
| | (2) Fiore Sardo e pecorino prodotti esclusivamente con latte di pecora | 4710 17 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 105,03 |
| | — la zona E | | 126,00 |
| | — il Canada | | 126,00 |
| | — la Svizzera | | 105,03 |
| | — le altre destinazioni | | 150,32 |
| | (3) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % | 4710 22 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 90,00 |
| | — la zona E | | 74,00 |
| | — il Canada | | 84,57 |
| | — la Svizzera | | 80,00 |
| | — le altre destinazioni | | 90,00 |
| | b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % : | | |
| | ex 1. Cheddar, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % | 4850 00 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 35,60 |
| | — la zona E | | 45,65 |
| | — il Canada | | 28,81 |
| | — la Svizzera | | 19,34 |
| | — le altre destinazioni | | 93,63 |
| | ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca : | | |
| | (aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) | 5120 12 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 20,61 |
| | — la zona E | | 18,50 |
| | — il Canada | | 16,68 |
| | — la Svizzera | | 1,47 |
| | — le altre destinazioni | | 39,71 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 04.04 (seguito) | (bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) | 5120 16 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 23,72 |
| | — la zona E | | 22,29 |
| | — il Canada | 19,19 | |
| | — la Svizzera | 1,98 | |
| | — le altre destinazioni | 62,42 | |
| | (cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) | 5120 22 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 28,60 |
| — la zona E | 25,41 | | |
| — il Canada | 22,90 | | |
| — la Svizzera | 2,76 | | |
| — le altre destinazioni | 74,40 | | |
| (dd) uguale o superiore a 39 % : | | | |
| (11) Asiago, Caciocavallo, Montasio, Provolone, Ragusano | 5120 31 | | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 42,83 | |
| — la zona E | | 124,00 | |
| — il Canada | | 124,00 | |
| — la Svizzera | 42,66 | | |
| — le altre destinazioni | 124,00 | | |
| (22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit | 5120 44 | | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — la Polonia | | 106,00 | |
| — l'Austria | | — | |
| — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 42,83 | |
| — la zona E | | — | |
| — il Canada | 26,40 | | |
| — la Svizzera | 9,65 | | |
| — le altre destinazioni | 85,81 | | |
| (33) Butterkäse, Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | 5120 54 | | |
| per le esportazioni verso : | | | |
| — l'Austria | | — | |
| — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 42,83 | |
| — la zona E | | — | |
| — il Canada | | 22,82 | |
| — la Svizzera | 9,65 | | |
| — le altre destinazioni | 74,17 | | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 04.02 (seguito) | (44) Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, double Gloucester, Blarney | 5120 58 | — |
| | per le esportazioni verso : | | 35,60 |
| | — l'Austria | | 47,69 |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 31,94 |
| | — la zona E | | 19,34 |
| | — il Canada | | 87,56 |
| | — la Svizzera | | |
| | — le altre destinazioni | | |
| | (55) Ricotta salata, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 30 % | 5120 59 | 19,68 |
| | per le esportazioni verso : | | 12,42 |
| | — la zona E | | 40,37 |
| | — il Canada | | |
| | — le altre destinazioni | | |
| | (66) Feta | 5120 82 | 26,57 (?) |
| | per le esportazioni verso : | | 24,09 (?) |
| — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | 21,43 (?) | | |
| — la zona E | 2,99 (?) | | |
| — il Canada | | | |
| — la Svizzera | | | |
| — la Giordania, l'Iraq, l'Iran, i paesi della penisola arabica e i paesi rivieraschi del Mediterraneo, esclusa la zona D | 76,25 (?) | | |
| — le altre destinazioni | 70,00 (?) | | |
| (77) Colby, Monterey | 5120 83 | — | |
| per le esportazioni verso : | | 35,60 | |
| — l'Austria | | 42,69 | |
| — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 26,94 | |
| — la zona E | | 19,34 | |
| — il Canada | | 87,56 | |
| — la Svizzera | | | |
| — le altre destinazioni | | | |
| (88) Kefalotyri, Kefalograviera, Kasseri, prodotti esclusivamente con latte di pecora e/o di capra | 5120 84 | 42,83 | |
| per le esportazioni verso : | | 124,00 | |
| — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 124,00 | |
| — la zona E | | 42,66 | |
| — il Canada | | 124,00 | |
| — la Svizzera | | | |
| — le altre destinazioni | | | |
| (99) altri (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte), aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa : | 5120 87 | — | |
| (aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % | | 35,60 | |
| per le esportazioni verso : | | 19,34 | |
| — l'Austria | | 42,69 | |
| — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | 26,94 | |
| — la Svizzera | | 87,56 | |
| — la zona E | | | |
| — il Canada | | | |
| — le altre destinazioni | | | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 04.02 (seguito) | (bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — la Polonia — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — la Svizzera — le altre destinazioni | 5120 92 | 106,00 — 42,83 — 26,40 9,65 85,81 |
| | ex c) superiore a 72 % (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) : | | |
| | 1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g : | | |
| | (aa) Cottage cheese, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o uguale a 25 % | 5121 11 | |
| | per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni | | — — — — — 13,04 |
| | (bb) formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % e inferiore o uguale a 81 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca : | | |
| | (11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 % | 5121 20 | |
| | per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni | | — — — — — 23,56 |
| | (22) uguale o superiore a 70 % | 5121 30 | |
| | per le esportazioni verso : — l'Austria — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra — la zona E — il Canada — il Liechtenstein e la Svizzera — le altre destinazioni | | — — — — — 29,64 |
| | (cc) non nominati | 5121 40 | — |
| | 2. altri : | | |
| | (aa) Cottage cheese | 5121 50 | — |
| | (bb) formaggio fresco alla panna, avente tenore di acqua, in peso, delle materie non grasse superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 81 % ed avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca : | | |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Codice | Importo della restituzione ECU/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 04.02 (seguito) | (11) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 70 % | 5121 60 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | — |
| | — la zona E | | — |
| | — il Canada | | — |
| | — il Liechtenstein e la Svizzera | | — |
| | — le altre destinazioni | | 23,56 |
| | (22) uguale o superiore a 70 % | 5121 70 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — l'Austria | | — |
| | — la zona D, Ceuta, Melilla e Andorra | | — |
| | — la zona E | | — |
| | — il Canada | | — |
| | — il Liechtenstein e la Svizzera | | — |
| | — le altre destinazioni | | 29,64 |
| | (cc) non nominati | 5121 80 | — |
| | ex II. non nominati (ad esclusione dei formaggi fabbricati con siero di latte) : | | |
| | ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, aventi tenore di lattosio inferiore a 5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca : | | |
| | (1) uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 % | 5310 05 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona E | | 14,04 |
| | — il Canada | | 23,65 |
| | — le altre destinazioni | | 48,31 |
| | (2) uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 % | 5310 11 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona E | | 18,71 |
| | — il Canada | | 31,53 |
| | — le altre destinazioni | | 64,41 |
| | (3) uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 % | 5310 22 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona E | | 19,88 |
| | — il Canada | | 32,49 |
| | — le altre destinazioni | | 68,44 |
| | (4) uguale o superiore a 95 % | 5310 31 | |
| | per le esportazioni verso : | | |
| | — la zona E | | 22,22 |
| | — il Canada | | 37,45 |
| | — le altre destinazioni | | 76,49 |

(1) Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio, non deve essere concessa alcuna restituzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista se al prodotto sono stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio.

(2) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

Quando si tratta di un prodotto di miscela di questa sottovoce, contenente siero di latte e/o lattosio aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo della restituzione.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :

- il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(4) Per il calcolo del tenore, in peso, di materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per chilogrammo viene moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio, aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :

- il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(5) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi.

Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto del siero di latte e/o del lattosio, l'importo espresso per 100 chilogrammi viene :

- moltiplicato per il peso della parte lattica diversa dal siero di latte e/o dal lattosio aggiunti, contenuta in 100 chilogrammi di prodotto e, inoltre,
- diviso dal peso della parte lattica contenuta in 100 chilogrammi di prodotto ;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.

All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :

- il tenore effettivo in peso del siero di latte e/o del lattosio aggiunti per 100 chilogrammi di prodotto e, in particolare,
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto.

(6) Non è applicabile alcuna restituzione per le croste e gli scarti di formaggi di cui alla voce 04.04 della tariffa doganale comune. Sono considerati scarti di formaggi i prodotti impropri al consumo umano.

(7) Tale importo si applica al peso netto, senza tener conto del peso della salamoia.

(8) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nella dichiarazione all'uopo prevista :

- il tenore, in peso, di polvere di latte scremato,
- il tenore, in peso, del siero di latte e/o del lattosio aggiunti, e
- il tenore in lattosio del siero di latte aggiunto, per 100 chilogrammi di prodotto finito.

NB : — Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 242/80.

- S'intendono per « paesi della Penisola Arabica » ai sensi del presente regolamento, i seguenti paesi situati nella penisola nonché i territori che vi si riallacciano : Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait, Sultanato d'Oman, Unione degli emirati arabi (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaywayn, Fujayrah, Ras al-Kaymah), Repubblica araba dello Yemen (Yemen nord), Repubblica democratica popolare dello Yemen (Yemen sud).

Per il calcolo del tenore, in peso, in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3100/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio viene fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di ciascuno Stato membro interessato vengono fissati dalla Commissione ogni settimana;

considerando che il Regno Unito sta già procedendo al versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini; che la Commissione deve fissare, per la settimana che inizia il 5 ottobre 1981, l'ammontare di tale premio e gli importi da riscuotere all'uscita dei prodotti sopra indicati dal territorio di detto Stato membro;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE)

n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito e gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio di detto Stato membro devono essere fissati, per la settimana che inizia il 5 ottobre 1981, ai livelli indicati negli allegati del presente regolamento;

considerando che, in seguito a difficoltà amministrative nel Regno Unito, non è stato possibile effettuare il calcolo di tale premio entro la scadenza prevista dalle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine che danno diritto nel Regno Unito al versamento del premio variabile alla macellazione, l'ammontare del premio stesso per la settimana che inizia il 5 ottobre 1981 è equivalente a quello fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi da riscuotere, per la settimana che inizia il 5 ottobre 1981, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 dal territorio del Regno Unito sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 5 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

*ALLEGATO I***Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito
per la settimana che inizia il 5 ottobre 1981**

| Designazione delle merci | Importo del premio |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ovini o carni ovine che danno diritto al premio | 40,303 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1) |

(1) Entro i limiti di peso stabiliti dal Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio del Regno Unito per la settimana che inizia il 5 ottobre 1981

| | | <i>(ECU/100 kg)</i> | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importi da riscuotere | |
| 01.04 B | Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura | Peso vivo | |
| | | 18,942 | |
| 02.01 A IV a) | Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate : | Peso netto | |
| | | 1. Carcasse o mezzene | 40,303 |
| | | 2. Busto o mezzo busto | 28,212 |
| | | 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella | 44,333 |
| | | 4. Coscia intera o mezza coscia | 52,394 |
| | | 5. altre : | |
| | | aa) Pezzi non disossati | 52,394 |
| bb) Pezzi disossati | 73,351 | | |
| 02.01 A IV b) | Carni delle specie ovina e caprina, congelate : | 1. Carcasse o mezzene | 30,227 |
| | | 2. Busto o mezzo busto | 21,159 |
| | | 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella | 33,250 |
| | | 4. Coscia intera o mezza coscia | 39,295 |
| | | 5. altre : | |
| | | aa) Pezzi non disossati | 39,295 |
| | | bb) Pezzi disossati | 55,013 |
| 02.06 C II a) | Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate : | 1. non disossate | 52,394 |
| | | 2. disossate | 73,351 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3101/81 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1981****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76⁽⁴⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

—
ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

| | | (ECU/t) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Ammontare delle restituzioni |
| ex 10.06 | Riso : | |
| | B. I. Risone o riso semigreggio : | |
| | b) riso semigreggio : | |
| | 1. a grani tondi | — |
| | 2. a grani lunghi | |
| | per le esportazioni verso : | |
| | — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia | 32,00 |
| | — gli altri paesi terzi | — |
| | II. Riso semilavorato o riso lavorato : | |
| | a) riso semilavorato : | |
| | 1. a grani tondi | — |
| 2. a grani lunghi | — | |
| b) riso lavorato : | | |
| 1. a grani tondi | — | |
| 2. a grani lunghi | | |
| per le esportazioni verso : | | |
| — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione ⁽¹⁾ | 40,00 | |
| — gli altri paesi terzi | — | |
| — la zona I | 0 | |
| III. Rotture | — | |

(¹) GU n. L 25 del 17. 1. 1975, pag. 1.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3102/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU per tonnellata;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo

2, del regolamento (CEE) n. 1428/76⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 1° novembre 1981 deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | <i>(ECU/t)</i> | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Corrente 11 | 1° term. 12 | 2° term. 1 | 3° term. 2 |
| ex 10.06 | Riso : | | | | |
| | B. I. Risone o riso semigreggio : | | | | |
| | a) Risone : | | | | |
| | 1. a grani tondi | — | — | — | — |
| | 2. a grani lunghi | — | — | — | — |
| | b) Riso semigreggio : | | | | |
| | 1. a grani tondi | — | — | — | — |
| | 2. a grani lunghi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Riso semilavorato o riso lavorato : | | | | |
| | a) Riso semilavorato : | | | | |
| | 1. a grani tondi | — | — | — | — |
| | 2. a grani lunghi | — | — | — | — |
| | b) Riso lavorato : | | | | |
| | 1. a grani tondi | — | — | — | — |
| 2. a grani lunghi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Rotture | — | — | — | — | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3103/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2828/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3030/81 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2828/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 2828/81 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 277 dell'1. 10. 1981, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione | Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio | 0,2691 — 0,2691 0,2691 0,2691 | — 35,52 — — — |
| 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri | — 0,2691 | 35,52 — |

REGOLAMENTO (CEE) N. 3104/81 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 1981
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3083/81 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 308 del 29. 10. 1981, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

| <i>(ECU / 100 kg)</i> | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo |
| 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi | 26,91 23,10 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3105/81 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 1981****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, ultima frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3074/81 ⁽²⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3074/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3074/81, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 308 del 29. 10. 1981, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

| | | (ECU/100 kg) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo della restituzione |
| 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : | |
| | A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati : | |
| | (I) Zuccheri bianchi : | |
| | (a) zuccheri canditi | 21,59 |
| | (b) altri | 22,80 |
| | (II) Zuccheri aromatizzati o colorati ottenuti a partire da : | |
| | (a) zucchero bianco | 21,59 |
| | (b) zucchero greggio | 19,86 ⁽¹⁾ |
| | B. Zuccheri greggi : | |
| | II. altri : | |
| | (a) zuccheri canditi | 19,86 ⁽¹⁾ |
| | (b) altri zuccheri greggi | 20,40 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3106/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1981

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati;

che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1981.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Ammontare delle restituzioni (ECU/t) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica e la zona II b) — la zona V — gli altri paesi terzi | 33,00 50,00 41,00 15,00 |
| 10.01 B | Frumento duro per le esportazioni verso : — il Marocco, la Tunisia e la zona V — gli altri paesi terzi | 70,00 — |
| 10.02 | Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la zona II b) — gli altri paesi terzi | 10,00 25,00 0 |
| 10.03 | Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — la Penisola iberica e la zona II b) — il Giappone — gli altri paesi terzi | 35,00 40,00 — 15,00 |
| 10.04 | Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi | 5,00 — |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | — |
| 10.07 C | Sorgo | — |
| ex 11.01 A | Farina di frumento tenero ⁽¹⁾ : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1 100 — tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 — tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 | 75,00 71,00 66,00 61,00 56,00 50,00 |

| | | <i>(ECU/t)</i> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Ammontare delle restituzioni |
| ex 11.01 B | Farina di segala ⁽¹⁾ : | |
| | — tenore in ceneri da 0 a 700 | 35,00 |
| | — tenore in ceneri da 701 a 1 150 | 35,00 |
| | — tenore in ceneri da 1 151 a 1 600 | 35,00 |
| 11.02 A I a) | — tenore in ceneri da 1 601 a 2 000 | 35,00 |
| | Semole e semolini di grano duro ⁽¹⁾ : | |
| | — tenore in ceneri da 0 a 950 | 130,00 |
| | — tenore in ceneri da 951 a 1 300 | 130,00 |
| 11.02 A I b) | — tenore in ceneri da 1 301 a 1 500 | 130,00 |
| | Semole e semolini di grano tenero ⁽¹⁾ : | |
| | — tenore in ceneri da 0 a 520 | 75,00 |

⁽¹⁾ E le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

